



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **52**

Adunanza del **15.12.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI: 'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE'.

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di dicembre alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI: 'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:
 - L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
 - L'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, il quale stabilisce che l'associazione dei Comuni deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.
- l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge¹, cioè: *“il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- i Comuni di Casaletto Vaprio, Campagnola Cremasca, Cremosano, Pieranica, Quintano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Vailate hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: ***“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”***².
- i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione, costituita da n. 16 articoli.

DATO ATTO che viene rispettata la dimensione demografica minima associativa, di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di convenzione e di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO l'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 che individua le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata;

ACQUISITO il pareri favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione:

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno , su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

¹ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

² Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “B”.

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione, per la gestione in forma associata della funzione di ***“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”***..
- 2) Di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.
- 3) Di dare atto che l’oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
- 4) Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione,

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno , su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI
("SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI
AMBITO COMUNALE")**

Il giorno, del mese di, anno, nel Palazzo Municipale di, sono presenti i signori Sindaci:

- 1) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Casaletto Vaprio,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CASALETTO VAPRIO** (partita IVA:
- 2) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Campagnola Cremasca,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA** (partita IVA:
- 3) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Cremosano,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CREMOSANO** (partita IVA:
- 4) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Pieranica,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PIERANICA** (partita IVA:
- 5) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Quintano,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI QUINTANO** (partita IVA:
- 6) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Pieranica,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TORNILO VIMERCATI** (partita IVA:
- 7) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Trescore Cremasco,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TRESCORE CREMASCO** (partita IVA:
- 8) nato a (..), il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di Vailate,, agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VAILATE** (partita IVA:

PREMESSO:

CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:

- L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

CHE l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge³, cioè: *“il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

CHE i Comuni di Casaletto Vaprio, Campagnola Cremasca, Cremosano, Pieranica, Quintano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Vailate, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: *“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”*⁴;

CHE i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

CHE, con le seguenti deliberazioni consiliari, è stata approvata la presente convenzione:

- Comune di deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del
- Comune di deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del
- Comune di deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

³ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

⁴ Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “**b**”.

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, oltre che della già richiamata normativa (articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011), ha ad oggetto l'impegno generale dei Comuni sottoscrittori a gestire in forma associata la funzione relativa alla: ***“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”***.

Con la stipula di tale convenzione, **viene istituita la gestione in forma associata della predetta funzione.**

Al riguardo, i Comuni aderenti prendono atto che:

- I servizi di interesse generale riguardano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio in quanto considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. In tal senso, la Comunità Europea (Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004) ritiene che i servizi di interesse generale costituiscono uno dei pilastri del modello europeo di società ed uno strumento essenziale di garanzia della coesione sociale e territoriale e della competitività.
- Quindi, i servizi di interesse generale comprendono sia i *“servizi di mercato”* sia i *“servizi di non mercato”*, che *“le autorità pubbliche considerano d'interesse generale ed assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”* (Comunicazione del 1996 nel paragrafo Definizioni e terminologia; paragrafo 1.1 del Libro Verde; allegato n. 1 del Libro Bianco; paragrafo 2.1 della Comunicazione del 2006).
- Trasportando tale concetto di origine comunitaria nell'ambito comunale, ne deriva che rientrano nel medesimo diverse tipologie di servizio. Talune già interessate da specifiche normative di settore: - il servizio idrico integrato; - il servizio di igiene urbana (già oggetto della funzione fondamentale, come individuato dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “f”); - il servizio di distribuzione del gas naturale. Le altre tipologie sono costituite (elenco non completo) da: - servizio di illuminazione pubblica; - servizio di illuminazione votiva; - servizio di trasporto scolastico; - servizi relativi agli impianti sportivi; - servizi sociali (già oggetto della funzione fondamentale, come individuato dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “g”).
- Conseguentemente, i Comuni, in sede attuativa, dovranno procedere alla concreta identificazione dei *“servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale”*.

Art. 2

Finalità della convenzione

La convenzione, attraverso la gestione in forma associata della funzione sopra indicata, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, quali obiettivi prefissati dal legislatore⁵;
- b) Efficacia e razionalità dell'azione amministrativa;
- c) Razionalizzazione della spesa pubblica;
- d) Qualificare ed innovare i servizi offerti, attraverso nuove ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) Assicurare l'economicità delle funzioni in gestione associata e dei relativi servizi, attraverso una gestione integrata degli stessi;
- f) Assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, concernenti le funzioni ed i servizi svolti in forma associata.

Art. 3

Principi della gestione in forma associata

L'organizzazione e la gestione in forma associata deve essere improntata, nel rispetto delle predette finalità, ai seguenti principi:

- “circularità” dei dipendenti dei Comuni aderenti;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione, tesa alla semplificazione dei procedimenti, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- uniformità delle procedure amministrative nelle materie di competenza funzioni associate;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate.

Art. 4

Armonizzazione dei regolamenti comunali

Nello svolgimento della funzione e dei correlati servizi gestiti in forma associata, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari.

I competenti organi comunali provvedono, progressivamente, all'adeguamento dei singoli regolamenti, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci, anche attraverso l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento unico per tutti i Comuni convenzionati.

⁵ Vedi nota n. 1.

L'adeguamento viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 5

Comune Capo-Convenzione e Referente

I Sindaci dei Comuni interessati individuano nel Comune di CASALETTO VAPRIO il Comune Capo-convenzione e Referente, in relazione alle funzioni poste in gestione associata.

Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione.

Art. 6

Modalità di esercizio delle funzioni

Entro il termine del 31 maggio 2015, le Amministrazioni Comunali si obbligano a:

- Identificare puntualmente e concretamente i servizi rientranti nella nozione di "*servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale*", oggetto della funzione posta in gestione associata.
- Individuare comuni ed unitarie modalità di esercizio della funzione, che dovranno essere condivise e seguite da ogni Ente aderente, attraverso la stipule di un regolamento operativo (convenzione attuativa), predisposto dalla Conferenza dei Sindaci e da approvare da parte dei rispettivi Consigli comunali.
- Garantire, in aderenza al principio di "circolarità" dei dipendenti, il continuo esercizio delle attività anche in caso di assenza dei dipendenti dei singoli Comuni, attraverso l'"intervento sostitutivo" dei dipendenti degli altri Comuni, individuati dal funzionario Responsabile di settore del Comune capo-convenzione;

I Comuni si riservano di valutare, nel corso della gestione associata, l'eventualità dell'istituzione di un "ufficio comune" o "ufficio delegato", ai sensi dell'articolo 30, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000.

Art. 7

Rapporti finanziari

Gli oneri finanziari, connessi alla gestione associata, sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci, entro il termine del 31 maggio 2015. Dopo tale individuazione, la disciplina concordata dovrà essere approvata, ai sensi del comma 2°, dell'articolo 30 del D. Lgs n. 267/2000⁶, dai Consigli comunali di ciascun Ente.

Art. 8

Livelli di efficacia ed efficienza nella gestione

I Comuni si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 9

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

⁶ Art. 30, comma 2, D.Lgs n. 267/2000: "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

La presente convenzione-quadro ha una durata di 4 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato al Comune capofila con un preavviso non inferiore ad un anno e può essere esercitato solo nel rispetto della minima durata triennale prevista dalla legge⁷.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 10

Organismi di coordinamento

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- L'Organismo Tecnico di Coordinamento.

Art. 11

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata presso la sede del Comune Capo-convenzione o altra sede opportunamente individuata ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza si esprime mediante deliberazioni, costituenti primariamente atti di indirizzo politico, e provvede a:

- approvare le proposte organizzative e le direttive per l'effettivo esercizio della gestione associata, eventualmente elaborate e presentate dall'Organismo Tecnico;
- nominare il Presidente;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- definire le effettive quote di compartecipazione per le eventuali spese;
- autorizzare gli acquisti di beni e servizi di carattere straordinario;
- esercitare poteri di indirizzo e controllo sulla gestione associata;

⁷ Articolo 14, comma 31-bis, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: *“Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale”*.

- esprimere parere favorevole per l'eventuale istituzione di sportelli decentrati posti sotto la direzione di un Responsabile;
- incentivare ed accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- definire i rapporti economico-finanziari della funzione gestita in forma associata, che dovranno poi essere approvati dai singoli consigli comunali quali appendici alla presente convenzione.

La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati, oltre ad altri soggetti ritenuti competenti per le questioni da affrontare.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e Referente

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 12 **Presidente**

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane d'età.

Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco, il Sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Art. 13 **Coordinamento operativo – Organismo Tecnico**

Il Segretario comunale del Comune Capo-convenzione assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Il Segretario Comunale del Comune Capo-convenzione e referente, gli altri Segretari Comunali ed i singoli Responsabili dei servizi dei vari Comuni, interessati dalle funzioni associate, costituiscono l'**organismo tecnico** della convenzione, con funzioni consultive e propositive.

L'**organismo tecnico**, presieduto dal Segretario comunale del Comune Capo-convenzione ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, in particolare:

- elabora le proposte organizzative per l'effettivo esercizio della gestione associata, da sottoporre alla conferenza dei Sindaci;
- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni;
- formula pareri in merito all'assetto organizzativo della funzione posta in gestione associata;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali;
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente.

Art. 14

Organizzazione degli uffici e del personale

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni gestite in forma associata sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, all'integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

Art. 15

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.

Con periodicità almeno biennale, la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 16

Disposizioni fiscali

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... (Comune di

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 20.12.2014** **al 03.01.2015**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio